

Regolamento per il conto di libero passaggio

Annotazioni

Il termine «contraente» utilizzato nel presente regolamento designa persone di entrambi i sessi. Si è ritenuto opportuno usare solo la forma maschile per facilitare la lettura del documento.

Ai sensi della Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali il partner è parificato al coniuge.

1 Scopo

Il conto di libero passaggio si prefigge lo scopo di mantenere e proseguire la copertura previdenziale acquisita nell'ambito della previdenza professionale.

I fondamenti giuridici su cui si basa il regolamento sono la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (LFLP) e l'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994 (OLP).

2 Norme d'investimento e gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio di Fondazione si basa sul regolamento d'investimento e sulle norme legislative dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1994 (OPP 2, art. 49–60).

La **Rendita Fondazione di libero passaggio** (qui di seguito chiamata Fondazione) gestisce un conto di libero passaggio per ogni contraente. Annualmente, il 31 dicembre, a tale conto sono accreditati gli interessi.

Il Consiglio di Fondazione stabilisce presso quali istituti finanziari l'aver di libero passaggio può essere investito. Per mezzo del modulo «Richiesta d'apertura di un conto di libero passaggio» il contraente stabilisce l'istituto finanziario competente per la gestione del suo conto e autorizza la Fondazione a scambiare con quest'ultimo tutti i dati necessari alla gestione del conto e alla necessaria consulenza. L'istituto finanziario scelto stabilisce il tasso d'interesse e lo adegua costantemente alle condizioni vigenti del mercato. Gli averi di previdenza investiti presso una banca hanno valore di un deposito a risparmio ai sensi dell'art. 19 OLP e godono del privilegio accordato ai depositi a risparmio ai sensi della Legge svizzera sulle banche.

Il contraente può, in alternativa al conto con interessi, investire il proprio avere di libero passaggio o di una parte di esso in un gruppo o in un fondo d'investimento conforme alla OPP2. I prodotti d'investimento conformi alla OPP2 (strategie), in cui è possibile investire, vengono stabiliti dal Consiglio di Fondazione.

Su incarico e a favore del contraente la Fondazione acquista il relativo numero di diritti di gruppi d'investimento o le relative parti di fondi d'investimento. Per l'aver di libero passaggio investito in gruppi o fondi d'investimento non sussiste né la garanzia di eventuali interessi né quella relativa al mantenimento del valore in capitale. Il rischio da

investimento è a carico del contraente. I prezzi d'acquisto e di vendita dei diritti corrispondono ai prezzi di emissione e di riscatto dei prodotti d'investimento.

Come copertura delle sue spese, la Fondazione incassa indennità adeguate al servizio reso nella gestione dei prodotti d'investimento. Come accordato col contraente, la Fondazione è autorizzata a trattenere tale indennità o a versarle ai partner di cooperazione incaricati. Un elenco delle indennità versate alla Fondazione da terzi si può apprendere nel bilancio consuntivo.

Le esatte disposizioni e modalità sono definite nell'apposito modulo «Ordine di apertura di un deposito di libero passaggio e/o di acquisto/vendita di prodotti d'investimento».

Nel caso il contraente non dovesse scegliere come investire il proprio avere, la Fondazione ne sceglie l'investimento e stabilisce l'entità dell'accredito delle rendite realizzate ai conti in questione. A tal fine è possibile un investimento collettivo. Il consiglio di Fondazione persegue sempre un'alta sicurezza. Con la conferma d'apertura del suo conto di libero passaggio, il contraente viene messo al corrente dell'investimento collettivo e del suo tasso d'interesse.

In ogni caso anche il contraente è libero di scegliere l'investimento collettivo.

3 Versamenti di capitale

Il precedente istituto di previdenza professionale o di libero passaggio trasferisce la prestazione di libero passaggio al conto centrale della Fondazione. La Fondazione registra la prestazione sul conto del contraente. Ulteriori versamenti sul conto sono consentiti solo se si tratta di prestazioni di uscita da un istituto di previdenza o di capitali provenienti da un altro istituto di libero passaggio.

Il contraente può effettuare versamenti a titolo personale unicamente se si tratta di rimborsi in seguito a prelievi anticipati o a realizzazioni del pegno effettuati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa (art. 30d LPP).

4 Obbligo d'informazione

Dopo l'apertura del conto di libero passaggio e l'acquisto dei titoli il contraente riceve una conferma e nel gennaio dell'anno successivo un riepilogo al 31 dicembre sul conto di libero passaggio e/o sul deposito.

Il contraente deve comunicare alla Fondazione ogni cambiamento di indirizzo, nome e stato civile. Se il contraente è sposato, deve comunicare alla Fondazione la data del matrimonio. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per

le conseguenze dovute a comunicazioni lacunose, tardive o inesatte dell'indirizzo o dei dati personali. Le comunicazioni trasmesse dalla Fondazione all'ultimo indirizzo comunicato dal contraente sono considerate come avvenute. Le modifiche del nome e dell'indirizzo devono essere comunicate per iscritto alla Fondazione. Inoltre, le modifiche del nome o dello stato civile devono essere corredate di un documento ufficiale.

Gli averi di libero passaggio dimenticati vengono versati al fondo di garanzia 10 anni dopo dall'età ordinaria di pensionamento.

5 Corrispondenza del contraente

Il contraente deve inviare la sua corrispondenza direttamente alla Fondazione.

6 Prestazione di vecchiaia

Il contraente è il beneficiario della prestazione di vecchiaia. Di norma le prestazioni di vecchiaia sono versate al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento LPP.

Esse possono essere erogate al più presto cinque anni prima o al più tardi cinque anni dopo questa data. Tramite l'apposito modulo il contraente deve richiedere per iscritto alla Fondazione il versamento della prestazione di vecchiaia.

La prestazione di vecchiaia può essere versata anticipatamente al contraente qualora questi percepisca una rendita intera d'invalidità dall'Assicurazione invalidità (AI) e non abbia assicurato il rischio d'invalidità ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

7 Prestazione in caso di decesso

Se il contraente muore prima che giunga a scadenza la prestazione di vecchiaia, il capitale di libero passaggio è considerato capitale in caso di decesso e viene versato ai beneficiari secondo il seguente ordine di priorità:

- a) al coniuge superstite e, qualora abbiano diritto ai sensi della LPP alla prestazione per superstiti, agli orfani, agli affiliati ed eventualmente al coniuge divorziato; in assenza di tali beneficiari
- b) alle persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di tali beneficiari
- c) ai figli che ai sensi della LPP non hanno diritto alle prestazioni per superstiti; in assenza di tali beneficiari
- d) ai genitori; in assenza di tali beneficiari
- e) ai fratelli ed alle sorelle; in assenza di tali beneficiari
- f) ai rimanenti eredi legittimi con l'esclusione dell'ente pubblico.

Il contraente ha il diritto di specificare i diritti dei singoli beneficiari e di ampliare la cerchia delle persone menzionate al punto a) con quelle figuranti al punto b).

Se i diritti dei beneficiari non vengono meglio precisati, la suddivisione viene fatta in parti uguali tra i diversi beneficiari della stessa categoria.

8 Versamento dell' avere di libero passaggio

Il versamento dell' avere di libero passaggio ad un istituto di previdenza o di libero passaggio è consentito in qualsiasi momento. I versamenti parziali sono consentiti solo se sono destinati all'acquisto di prestazioni presso un istituto di previdenza.

L' avere di libero passaggio può essere trasferito al massimo ad un'altra istituzione di libero passaggio.

9 Versamento anticipato in contanti

Il versamento anticipato in contanti è consentito se

- a) il saldo presente sul conto di libero passaggio è inferiore alla somma di un intero contributo annuo del contraente nel precedente rapporto di previdenza;
- b) il contraente lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein. In caso di partenza definitiva dalla Svizzera il versamento in contanti dell' avere LPP, vale a dire della parte obbligatoria, non è più possibile se il contraente continua a essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo il diritto di uno Stato membro dell'UE (o dell'AELS);
- c) il contraente comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Il versamento è possibile se richiesto entro un anno dopo aver intrapreso l'attività lucrativa indipendente.

10 Versamento della prestazione

La prestazione viene erogata esclusivamente sotto forma di capitale entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutti i documenti richiesti. L'importo della prestazione corrisponde al saldo presente sul conto di libero passaggio e/o al ricavato della vendita dei prodotti d'investimento.

La vendita dei diritti dei prodotti d'investimento viene effettuata di regola entro 5 giorni lavorativi a partire dall'approvazione della domanda per il versamento delle prestazioni di libero passaggio o di vecchiaia. Nel caso di decesso, l'ordine di vendita sarà dato immediatamente dopo che la Fondazione ne sia stata informata per iscritto.

11 Prelievo delle prestazioni

1. Per prelevare l'aveve di libero passaggio o la prestazione di vecchiaia il contraente deve inviare alla Fondazione, a seconda delle circostanze, l'apposito modulo contenente precise indicazioni sul motivo e l'indirizzo di pagamento nonché i documenti occorrenti per ciascun motivo di pagamento. Tutti i moduli sono a disposizione presso la Fondazione. Tutti i requisiti formali indicati sui moduli sono parte integrante del presente regolamento.
2. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere altri attestati qualora questi fossero ritenuti necessari per accertare i diritti sull'oggetto in questione.

12 Versamento totale o parziale della prestazione

1. Se il contraente impartisce l'ordine di versamento parziale dell'aveve di libero passaggio, ciò che è consentito solo in caso di riscatto presso l'istituto di previdenza, divorzio e prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa, la Fondazione vende solo la quota di diritti a un gruppo d'investimento che corrisponde all'importo desiderato.
2. Se il contraente si affilia ad un nuovo ente di previdenza (p. es. in caso di un nuovo rapporto di lavoro), il capitale di libero passaggio deve essere trasferito.
L'affiliazione deve essere comunicata alla Fondazione.
Il modulo non è obbligatorio in tutti i casi in cui il versamento sia a favore di un nuovo ente di previdenza. La relativa domanda deve essere però sottoscritta dal contraente, il quale provvederà ad allegare anche una polizza per il versamento al nuovo istituto di previdenza.
3. Il nuovo istituto di previdenza è inoltre autorizzato a chiedere il trasferimento del capitale direttamente alla Fondazione.

13 Costituzione in pegno e cessione dei diritti

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della scadenza. Restano riservate le disposizioni dell'art. 14.

14 Promozione della proprietà abitativa

Per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio il contraente può prelevare o costituire in pegno la sua prestazione di libero passaggio fino a concorrenza del massimo previsto dalla legge. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dal «Regolamento per la promozione della proprietà d'abitativa mediante i fondi della previdenza professionale».

15 Divorzio

In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una quota della prestazione di libero passaggio acquisita dal contraente durante il periodo del matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza del coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza.

Conformemente alla sentenza del tribunale la Fondazione versa tale prestazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto.

16 Assicurazione di rischio complementare

La Fondazione offre la possibilità di stipulare un'assicurazione complementare per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso. L'assicurazione viene disciplinata dalle disposizioni contenute in un apposito regolamento.

17 Trattamento fiscale

Il capitale di libero passaggio e i relativi ricavi beneficiano dell'esonero fiscale fino alla loro esigibilità. La prestazione è soggetta all'imposizione secondo il diritto federale e cantonale.

18 Spese di gestione

La Fondazione può richiedere al contraente e ai beneficiari dei contributi per la copertura delle spese di gestione.

19 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti del contraente delle conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle disposizioni legali, contrattuali o regolamentari.

20 Foro

Il foro giuridico chiamato a dirimere le controversie sorte in merito all'interpretazione di questo regolamento è quello della sede svizzera o del domicilio svizzero della parte convenuta. La Fondazione ha sede nella città di Winterthur. In caso di diversa interpretazione di ordine linguistico, fa testo la versione in lingua tedesca.

21 Entrata in vigore, modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. Restano riservate le modifiche dei fondamenti giuridici che concernono e disciplinano il presente regolamento, applicabili anche a quest'ultimo a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche richiedono l'approvazione dell'autorità di sorveglianza. Le modifiche vengono comunicate al contraente nella forma più appropriata.